

Per contro, un termine unico dell'ora legale in tutta l'area comunitaria eviterebbe le difficoltà notevoli, talora anche economicamente onerose, che devono affrontare le imprese del settore dei trasporti, i viaggiatori come pure altri settori dell'economia per la differenza delle scadenze dell'ora legale.

Il Comitato insiste pertanto affinché venga fissato quanto prima un termine unico non solo per l'inizio ma anche per la fine dell'ora legale.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

---

**Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di diffusione e di utilizzazione dei risultati delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1988-1992)**

(88/C 337/06)

Il Consiglio, in data 16 giugno 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 Q del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione João Proença in data 7 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 27 ottobre 1988, nel corso della 259ª sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. La comunicazione e la proposta di decisione della Commissione s'inseriscono nella linea di azione 8.4 del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST) (1987-1991).

Il programma proposto comprende due sottoprogrammi che corrispondono a due dei tre settori di attività di ricerca derivanti da questa linea di azione:

- diffusione ed utilizzazione dei risultati delle attività comunitarie di R&ST,
- reti di comunicazione tra elaboratori.

Il terzo settore di attività riguarda lo sviluppo di sistemi informatici per la traduzione e concerne il proseguimento del programma EUROTRA adottato alla fine del 1982.

1.2. Il primo sottoprogramma ha per obiettivo la diffusione di informazioni su programmi e progetti comunitari di R&ST e l'utilizzazione efficace dei suoi risultati al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e si concretizza tramite cinque azioni:

- diffusione di informazioni di R&ST,
- identificazione, caratterizzazione e verifica dei risultati,

- protezione giuridica dei risultati,
- diffusione dei risultati,
- sfruttamento dei risultati.

1.3. Il secondo sottoprogramma mira ad aumentare l'efficacia delle attività di ricerca e sviluppo in tutt'Europa, promuovendo un'infrastruttura comune di comunicazione tra i sistemi informatici, che comprende a sua volta tre azioni:

- appoggio al funzionamento dell'Associazione RARE,
- partecipazione al progetto EUREKA COSINE,
- azioni necessarie per garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni comunitarie di R&ST.

## 2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato constata con soddisfazione la concretizzazione del programma, in conformità del parere emesso in merito al «Programma quadro»<sup>(1)</sup> che afferma:

«Una traduzione lenta ed inefficace dei risultati dell'azione di R&ST in prodotti commerciali costituisce una grave carenza in rapporto alla competitività industriale della Comunità. La Comunità deve sforzarsi di ridurre il periodo di tempo necessario per promuovere l'utilizzazione dei risultati della ricerca.»

2.2. Il Comitato approva gli obiettivi del programma, fatta salva la necessità di chiarire talune questioni che esso solleva, evidenziando soprattutto la maniera in cui si realizzerà.

2.3. Il Comitato è del parere che il programma debba contribuire in modo diretto ed efficace a:

- potenziare gli effetti economici e sociali del programma quadro e di altre azioni comunitarie di R&ST,
- appoggiare una strategia di R&ST coordinata su scala comunitaria,
- rafforzare la coesione interna, soprattutto sostenendo le regioni meno sviluppate della Comunità,
- consolidare le basi tecnologiche delle piccole e medie imprese (PMI) comunitarie.

Tali obiettivi, benché espressi nella cronistoria e nella motivazione del programma, devono essere approfonditi dalla Commissione, così da tradursi in mete concrete da raggiungere.

2.4. Il Comitato si augura che la Commissione faccia prova di un'elevata efficienza nell'attuare il programma, affinché quest'ultimo abbia un impatto effettivo sull'intero spazio comunitario, non solamente in un'ottica geografica, ma prendendo ugualmente in considerazione i diversi agenti economici e sociali potenzialmente interessati.

2.5. Compito principale del programma quadro è appoggiare la ricerca precompetitiva in settori di punta nei quali la competitività internazionale è più rilevante.

Per poter utilizzare i risultati della ricerca ed accelerare il processo di trasposizione commerciale, occorre una stretta interconnessione tra il programma e gli altri programmi che incidono sullo sviluppo della base tecnologica della Comunità.

2.6. La ricerca finanziata dalla Comunità rappresenta il 2%-3% della ricerca complessiva realizzata negli Stati membri. Si ritiene quindi che tale programma debba creare le condizioni per un futuro sforzo coordinato a livello comunitario volto ad utilizzare i risultati di R&ST, soprattutto tramite una stretta cooperazione con le agenzie nazionali di utilizzazione dei risultati della ricerca, così come, con altri agenti che, a livello locale, regionale o nazionale, operino in questo settore.

2.7. L'attuale diffusione dei programmi comunitari di R&ST è alquanto ridotta, vista la notevole disinformazione delle imprese, soprattutto delle PMI, della comunità scientifica e del pubblico in generale, in merito alle opportunità che essi offrono e al modo di parteciparvi.

Le esperienze di taluni paesi della Comunità che hanno lanciato azioni speciali di diffusione e appoggio alla partecipazione a tali programmi (è il caso della Danimarca e dell'Irlanda) sono rappresentative delle possibilità che esistono di allargare l'ambito di partecipazione.

Considerata l'importanza della diffusione dei programmi, essa deve avvenire in stretta connessione con gli Stati membri e gli agenti economici e sociali, e più specificatamente con le istituzioni e le associazioni regionali.

2.8. Il Comitato ha già affermato in altri pareri l'opportunità che tali azioni, da realizzarsi nell'ambito della R&ST, favoriscano e rafforzino direttamente le PMI della Comunità.

Queste posizioni sono state espresse nella relazione informativa in merito all'«Importanza della ricerca e dello sviluppo tecnologico per le piccole e medie imprese» nella quale si riscontrano precise raccomandazioni riguardanti lo sviluppo tecnologico delle PMI comunitarie.

<sup>(1)</sup> GU n. C 333 del 29. 12. 1986.

Merita un'attenzione particolare l'accesso delle PMI ai risultati della ricerca comunitaria e al loro sfruttamento commerciale, conformemente a quanto già riferito nel parere del Comitato in merito al programma quadro <sup>(1)</sup>, nel quale si afferma tra l'altro:

« Dovrebbe essere sviluppato uno studio sui metodi per facilitare l'accesso delle PMI ai risultati della ricerca già disponibili in banche di dati.

Deve essere sviluppata una ricerca particolare sulle esigenze specifiche delle PMI, se si vuole che le PMI partecipino pienamente allo sfruttamento dei risultati della R&ST comunitaria. »

Generalmente le grandi imprese seguono i programmi comunitari di R&ST. Il Comitato ritiene dunque che il programma debba tenere in particolare considerazione le PMI.

2.9. Il Comitato reputa che occorre evitare di costruire un'Europa a due velocità e che sia particolarmente importante favorire la creazione di una base tecnologica solida e competitiva nelle regioni meno sviluppate (RMS).

Il Comitato è cosciente del fatto che il programma STRIDE perseguirà specificatamente tale obiettivo.

Indipendentemente dalle finalità perseguite con lo STRIDE, il Comitato ritiene che sia opportuno esaminare quali siano i canali più appropriati per diffondere gli obiettivi e le opportunità offerte dai programmi comunitari nelle RMS, in modo da accrescere la conoscenza dei programmi comunitari di R&ST e consentire alle imprese interessate di beneficiare dei vantaggi che essi presentano.

2.10. Il finanziamento proposto di 38 milioni di ECU sembra adeguato, dato che potrà essere rivisto in base all'esperienza dei primi due anni, in funzione della relazione di attuazione e delle proposte presentate dalla Commissione.

### 3. Osservazioni particolari

#### 3.1. Articolo 1

La data del 1° luglio 1988 proposta per l'entrata in vigore del programma è superata, deve quindi essere rivista.

#### 3.2. Articolo 2 - Sottoprogramma I

Diffusione delle informazioni e dei risultati

3.2.1. Il modo nel quale viene definito il sottoprogramma I è troppo restrittivo e non include l'azione 1.1 prevista dall'Allegato I. In effetti il titolo del sottoprogramma è « Diffusione e utilizzazione dei risultati delle attività comunitarie di R&ST ». Ora, non sono in causa solo i risultati, ma anche la diffusione dei propri programmi.

In questo senso, il titolo del sottoprogramma I dovrebbe essere « La Diffusione dei programmi di R&ST e dei progetti comunitari e dei risultati delle azioni comunitarie di R&ST ».

Il Comitato considera essenziale la realizzazione di tale azione che dovrà tradursi nell'istituzione di una rete d'informazioni, tramite la partecipazione di agenti locali che provvedano a ripartire in modo selettivo e con discernimento le informazioni da diffondere.

3.2.2. Il Comitato considera appropriata la costituzione di una base di dati che organizzati in modo sistematico le informazioni relative ai programmi, la loro realizzazione e i risultati, laddove si tenga conto anche dell'eventuale necessità da parte delle imprese e degli altri partecipanti di tutelare il carattere confidenziale di talune informazioni.

Identificazione, caratterizzazione e verifica dei risultati e loro protezione giuridica

3.2.3. Il Comitato è del parere che, per quanto riguarda i punti 1.2 e 1.3 dell'Allegato I, l'azione della Commissione debba essere considerata supplementare agli obblighi assunti dai contraenti nella ricerca finanziata dalla Comunità.

3.2.4. Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione affinché vengano prese le dovute precauzioni per evitare che i ricercatori e gli istituti di ricerca impediscano l'utilizzazione dei lavori che sono pervenuti a risultati interessanti impedendo così che questi vengano sfruttati commercialmente subito o no negli Stati membri, il che danneggia gli interessi comunitari.

3.2.5. Il Comitato ritiene inoltre essenziale chiarire e salvaguardare i diritti di proprietà scientifica, nei confronti sia di coloro che sono impegnati nei programmi di ricerca, sia delle rispettive imprese o istituzioni.

È necessario stabilire, nell'ambito comunitario, delle norme che difendano e motivino i ricercatori in modo da intensificare l'utilizzazione commerciale dei risultati.

Sfruttamento dei risultati

3.2.6. È l'azione più delicata di tutto il programma e una sua valutazione globale necessiterebbe la previa conoscenza del regolamento che ne determinerà l'attuazione.

Il Comitato considera che detto regolamento debba garantire chiaramente la parità di opportunità per tutti gli operatori economici comunitari, in particolare tramite:

- la cessione dei diritti di utilizzazione attraverso un bando di gara,
- la previa conoscenza dei criteri di selezione da impiegare nei confronti delle diverse imprese interessate.

<sup>(1)</sup> GU n. C 333 del 29. 12. 1986.

3.2.7. Il Comitato ritiene che i finanziamenti della Comunità, di qualsiasi genere, non dovranno essere di regola a fondo perduto e che sia necessario prevedere un rimborso totale delle spese, in caso di successo dell'utilizzazione commerciale, fissando una percentuale sul volume delle vendite del prodotto/processo che ha beneficiato del finanziamento.

3.2.8. Il Comitato reputa che, per quanto riguarda gli aiuti da accordare ai prototipi, ai progetti pilota o di dimostrazione, non debba essere necessariamente richiesta la partecipazione di operatori di almeno due Stati membri, ma che ciò debba costituire piuttosto un criterio di selezione.

3.2.9. Nell'utilizzare i risultati, la Commissione dovrà valutarne l'impatto sulla competitività delle imprese e le rispettive conseguenze economiche e sociali.

### 3.3. *Articolo 2 - Sottoprogramma II*

Il Comitato approva, in linea di massima, l'esecuzione del sottoprogramma II e ritiene che esso potrà contribuire allo sviluppo di programmi comuni di R&ST, il Comitato è del parere che sia necessario definire il livello di partecipazione della Comunità al finanziamento dell'Associazione RARE e del progetto EUREKA COSINE, così come il livello di partecipazione diretta dei vari Stati membri.

### 3.4. *Articolo 3*

Il Comitato non ritiene di potersi pronunciare in merito all'organico proposto di 20 agenti temporanei, e si chiede se le funzioni da svolgere avranno un carattere permanente.

Il Comitato reputa che, data la dispersione dei risultati, soprattutto nelle regioni meno sviluppate, si dovrà esaminare la possibilità che taluni agenti si stabiliscano negli Stati membri, o lavorino in stretta connessione con programmi locali, quali i programmi integrati mediterranei (PIM).

### 3.5. *Articolo 7*

3.5.1. Esso prevede il riesame del programma dopo due anni e la presentazione di una relazione ed eventuali proposte al Consiglio ed al Parlamento europeo, trascurando completamente il Comitato economico e sociale.

Esso deplora tale omissione e reitera la sua richiesta di includere il Comitato economico e sociale.

3.5.2. Il Comitato assume la stessa posizione per quanto riguarda la relazione finale sulla valutazione dei risultati conseguiti, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Alberto MASPRONE

---